



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Domenico Tagliatalata	Presidente relatore
dott. Caterina Passarelli	Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 14/04/2021 al n. 757/2021 R.G., promossa con reclamo

DA

SRL (C.F.)

con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliata in PADOVA presso il difensore reclamante

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002)

con il patrocinio dell'avv. NO e elettivamente domiciliato in V. presso lo studio del difensore reclamata

FALLIMENTO L. I S.R.L. (C.F.) in persona del curatore dott.ssa



con il patrocinio dell'avv. F [redacted], elettivamente domiciliato in
VIA [redacted] PADOVA presso lo studio del difensore

[redacted] reclamato

avente per oggetto: **Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)** e rimessa al Collegio in decisione all'udienza del [redacted], nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI:

Il Procuratore della reclamante ha concluso:

In via preliminare:

Si chiede venga disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 19 L.F. sussistendo i gravi motivi previsti, per le ragioni esposte in narrativa, per tutto il periodo di pendenza del presente reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della [redacted] S.r.l. e sino alla revoca della sentenza impugnata.

In via principale:

Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. [redacted] 2021 emessa dal Tribunale di Padova in data [redacted], depositata in cancelleria in data [redacted] e notificata in pari data, revocare il Fallimento di [redacted] S.r.l. sopra indicato ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per la mancanza di requisiti e/o presupposti di fallibilità della Società reclamante, per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto.

Di conseguenza, porre a carico del soggetto che ha proposto istanza di fallimento, ovvero l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in



persona del legale rappresentante pro tempore, le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al Curatore fallimentare e condannare la società resistente AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:

1. "Vero che la _____ I S.r.l., dalla data della sua costituzione avvenuta nel 2010 sino ad oggi, ha svolto unicamente l'attività di amministrazione condominiale, come risulta anche dalle Note integrative ai Bilanci e dalle informazioni in calce ai Bilanci che si rammostrano ai doc. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 e 19";
2. "Vero che tutti i ricavi dichiarati dalla _____ S.r.l. ed indicati nei Bilanci allegati ai doc. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 e 19 derivano dallo svolgimento di attività di amministrazione condominiale";
3. "Vero che le attività ulteriori rispetto a quella di amministrazione condominiale indicate nell'oggetto sociale di cui allo Statuto sono state ivi inserite solo perché collegate al più ampio genere di "attività immobiliare" ma di fatto mai esercitate".

Si indicano a testi: - Sig.ra _____ n, Via C _____ Padova, Commercialista della _____ i S.r.l.; - Sig.ra _____, Via _____, dipendente di _____ S.r.l.; - Sig.ra _____, _____, dipendente di _____ i S.r.l. con riserva di ancora indicarne. Si chiede venga acquisito



il fascicolo della fase pre-fallimentare e fallimentare avanti il Tribunale di

Padova.

In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con ogni riserva nel merito ed istruttoria

Il Procuratore della reclamata Agenzia Delle Entrate ha concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile e/o respingere il reclamo formulato confermando la sentenza oggetto del reclamo stesso ed il fallimento della ditta/società [redacted] SRL (c.f. [redacted]), con sede in Via [redacted]

PADOVA (PD), con ogni consequenziale provvedimento

Il Procuratore del Fallimento ha concluso:

In via preliminare: rigettarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'istanza di sospensione della liquidazione ex art. 19 l.fall. ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto;

nel merito, premesse le declaratorie del caso, rigettarsi ogni istanza avversaria e rigettarsi il reclamo avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza dichiarativa di fallimento della società [redacted] s.r.l. del Tribunale di Padova n. [redacted] del [redacted] 1, depositata in data [redacted] con integrale rifusione di spese, diritti e onorari di causa.

In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di replicare alle istanze istruttorie ex adverso formulate e di formulare istanze istruttorie e depositare ulteriore documentazione nel termine di cui all'art. 18, comma

ottavo, l.fall., si chiede l'acquisizione del fascicolo prefallimentare, di cui si dimette copia (all. A: istanza di fallimento Agenzia delle Entrate e relativa documentazione allegata; copia del verbali d'udienza).

Fatto e diritto

Il Tribunale di Padova, su istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sentenza n. 1894/2021, pubblicata il 05/07/2021 dichiarava il fallimento della srl [redacted], corrente in Padova.

Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo reclamo la fallita. Si sono costituiti la creditrice istante e la curatela fallimentare. Respinto il ricorso ex art.19, all'odierna udienza la Corte ha riservato la decisione.

Il primo giudice ha ricondotto la denunciata insolvenza all'omesso pagamento del credito della istante Agenzia, ammontante alla complessiva somma di euro 642.498,90, e al mancato adempimento della già concessa dilazione di 72 mesi, successivamente prorogata per ulteriori 72 mesi, oltre che agli infruttuosi tentativi di recupero.

Con i motivi di impugnazione la reclamante, rimasta contumace nella fase prefallimentare, non contesta lo stato di insolvenza ma assume che la società, non svolgendo attività commerciale e occupandosi al contrario solo ed esclusivamente di amministrazione condominiale, non riveste la qualifica di imprenditore ed è quindi del tutto priva dei requisiti di fallibilità previsti dal R. D. n. 267 del 16/3/1942. Evidenzia che l'amministratore di condominio è definito "professionista dall'art. 1129 c.c., poiché per poter svolgere il proprio incarico deve essere necessariamente dotato di alcuni requisiti professionali, e pur non



rientrando tra i professionisti appartenenti ad Ordini o Collegi, è pur sempre qualificabile come professionista “non organizzato ai sensi della legge n. 4/2013”. Evidenzia ancora, come, essendo richiesta all'Amministratore condominiale una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie prestazioni, ovvero quella prevista dall'art. 1176 c.c., questi potrebbe essere ritenuto a tutti gli effetti “professionista intellettuale”, tanto più che l'art. 1129 c.c. equipara il rapporto giuridico tra condomini ed Amministratore al contratto di mandato con rappresentanza e l'art. 71 bis delle disp. att. del codice civile stabilisce che l'amministratore di condominio per esercitare la professione deve possedere determinati requisiti (nel caso delle Società in capo agli Amministratori e ai soci illimitatamente responsabili) tra i quali l'aver conseguito una determinata formazione, anche periodica, consentendo espressamente che l'attività di amministrazione condominiale possa essere svolta in forma societaria, anche di società di capitali, tenuto conto che la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. Deduce che l'esercizio in forma societaria non esclude che l'attività svolta sia comunque di tipo professionale e non commerciale, anche ove la società eserciti in maniera organizzata la propria attività, con conseguente esonero dalle norme in materia di fallimento. Aggiunge in particolare che essa reclamante, pur



prevedendo lo Statuto attività ulteriori (ma comunque accessorie) all'amministrazione di condomini, ha di fatto esercitato solo ed esclusivamente detta attività, come si evince dall'esame dei bilanci (i quali evidenziano con chiarezza l'insussistenza di ricavi derivanti da attività ulteriori o diverse e l'assenza di operazioni di alienazione o realizzazione di opere edili di alcun tipo), mentre l'inserimento nell'oggetto sociale delle ulteriori attività di compravendita di beni immobili o di assistenza ad opere edili era stata dettata dalla circostanza che esse rientrano tutte nelle cosiddette "attività immobiliari" per le quali è previsto un unico codice Ateco.

Il reclamo è infondato.

Muovendo dall'incontestabile presupposto che le società, in quanto tali, esercitano una attività imprenditoriale in forma collettiva, occorre ricordare che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività *"in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale"*, sicché *"mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica*

abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale" (Cass. nn. 2036/20, 23157/18, 28015/13, 21991/12).

Nella specie, peraltro, l'oggetto sociale comprende "ogni attività inerente ai beni immobili, di ogni specie, consentita dalle vigenti normative" quali "la compravendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione, di beni immobili, fabbricati, complessi immobiliari, sia in regime di condominio che non; l'amministrazione e gestione dei beni immobili, fabbricati, complessi immobiliari, sia in regime di condominio che non; la fornitura di servizi immobiliari, nessuno escluso; la predisposizione, assistenza e realizzazione di opere edili, nessuna esclusa, tecnologiche e di impiantistica, nessuna esclusa, di manutenzione e riparazione, nessuna esclusa". Lo statuto prevede inoltre che per il raggiungimento dello scopo sociale "la società può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, nonché fornire servizi o assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio".

Dunque è lo stesso statuto della società che determina, nella specie, la natura commerciale dell'attività esercitata e la conseguente



assoggettabilità al fallimento. I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla reclamante, e che riguardano le società, diversa dalla semplice, che esercitano in misura esclusiva o prevalente l'attività agricola, non rilevano nella fattispecie, posto che dette pronunce affrontano il diverso profilo della sottrazione dell'imprenditore agricolo alle procedure concorsuali ai sensi dell'art.1 del rd 16/3/42 n.267 quando, appunto, l'attività agricola è esercitata - come previsto dalla disposizione dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, nella versione riscritta, prima della sua abrogazione, dall'art.10 del d.lgs. n. 228 del 2001 e oggi dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - in forma societaria e ad essa si accompagni, eventualmente, un'attività commerciale.

Riguardo poi alle società tra professionisti, di cui vi è traccia negli scritti delle parti per la pretesa natura intellettuale dell'attività prestata (dall'amministratore), v'è da osservare che, a prescindere dalla stessa fallibilità delle società tra professionisti (per le quali il dibattito è ancora aperto, anche alla luce della delega, mai esercitata, di cui all'art.5, comma secondo, lett. m della legge n.247/12), siffatto tipo di società (regolato dalla legge n.183/11 che, all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha inserito, dopo il comma 5, il comma 5-bis) disciplina l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte di soci *"professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi"* e, per i soggetti non professionisti, *"soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento"*.



Di certo l'attività dell'amministratore di condominio non è attività riconducibile al sistema ordinistico e, più in radice, all'attività intellettuale di cui all'art.2229 cc (basti pensare che l'incarico di amministratore di condominio può essere affidato anche ad un condomino dello stesso stabile per il quale, significativamente, non si applicano i requisiti di cui alle lett. f e g - e cioè diploma di scuola secondaria di secondo grado, corso di formazione iniziale e formazione periodica - del primo comma dell'art.71 bis disp. att. codice civile), ma esclusivamente alla legge n.4/2013 che espressamente esclude (art.1, comma secondo) le attività riservate ai soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi della richiamata disposizione dell'art. 2229 del codice civile.

Alla stregua delle espresse considerazioni le prove orali articolate dalla reclamante volte a comprovare, in fatto, quanto esposto in diritto, si palesano del tutto ultronee.

Il reclamo va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza (valore indeterminabile, complessità bassa).

Va dato atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/12.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **757/21 rg**, così provvede:

- 1) respinge il reclamo;



- 2) condanna la reclamante _____ i srl alla rifusione, in favore delle reclamate Agenzia delle Entrate Riscossione e curatela del Fallimento _____ srl, delle spese di lite che liquida in complessi euro 6.605,00 ciascuna, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%;
- 3) dà atto infine che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/12.

Venezia 10/6/2021

Il Presidente est.

Domenico Tagliatela

